

A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

Il nuovo art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 prevede che "...chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

Si tratta del **c.d. accesso civico generalizzato** che si aggiunge al **c.d. accesso civico semplice**, già disciplinato nel testo originario dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (Comma 1: L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione).

L'Accesso Civico è, in sostanza, il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione.

L'istanza può essere trasmessa all'amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.

Come previsto dall'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I referenti per l'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 cui presentare la relativa istanza sono i Titolari di Posizione Organizzativa, ognuno per la propria Area, e più precisamente:

- Anne Lise Bellina , TPO dell'Area Amministrativa e Contabile – tel. 0432/985266, fax 0432/985404, mail annelise.bellina@comunedivenzone.it, PEC comune.venzone@certgov.fvg.it
- Arch. David Mainardis, TPO dell'Area Tecnica Tecnico – Manutentiva – tel 0432/985266, fax 0432/985404, mail ufficio.tecnico@comunedivenzone.it PEC comune.venzone@certgov.fvg.it

La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto allegando fotocopia o scansione del documento di identità.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo sopra citato. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il

richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dott.ssa Simona Santoro, Segretario, tel. 0432/985266, fax 0432/985404, mail segretario@comunedivenzone.it PEC - comune.venzone@certgov.fvg.it), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il referente cui inoltrare le richieste di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 è Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dott.ssa Simona Santoro, Segretario, tel. 0432/985266, fax 0432/985404, mail segretario@comunedivenzone.it PEC comune.venzone@certgov.fvg.it)